



COMUNE DI VICENZA

SUAP Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni

PGN

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER PER L'INSTALLAZIONE SU SUOLO PUBBLICO DI UN PUNTO DI RISTORO IN S. BIAGIO – RIVA FIUME BACCHIGLIONE
--

TRA

Il Comune di Vicenza, con sede a Vicenza in Corso Palladio 98, codice fiscale e partita iva 00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore "Sportello Unico Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni" Avv. Gian Luigi Carrucci

E

La sig.ra FELTRIN Guendalina, nata a Vicenza il 17/08/1987, residente a Vicenza in Contrà Porti, 4, in qualità di legale rappresentante della società "LEGATTE Srl" con sede in Piazza delle Erbe, 7 - Vicenza p.iva 04060910249

Premesso:

- che con determinazione n. 73/2019 del 18/01/2019 è stato approvato il bando pubblico per l'assegnazione di cui trattasi (CIG ZE626A98A2);
- che con determina dirigenziale n. 442 del 07/03/2019 è stato individuato a seguito di gara il soggetto assegnatario e approvato lo schema di convenzione per l'assegnazione del suolo pubblico per l'esercizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande con plateatico in S. Biagio, riva fiume Bacchiglione;
- che gli assetti negoziali dell'aggiudicazione sono stati disciplinati con convenzione PGN 48689/2019;
- che con determinaè stato approvato il rinnovo della precitata convenzione,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

1. la presente convenzione ha ad oggetto l'installazione di un punto di ristoro con chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande e la realizzazione di attività culturali, di animazione e ludiche finalizzate alla rivitalizzazione dell'area attraverso la partecipazione della cittadinanza agli eventi organizzati.

Art. 2 – DURATA E ORARIO

1. La presente convenzione ha durata dal 1° aprile al 31 ottobre per gli anni 2022- 2023
2. L'esercizio per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 22.00 dalla domenica al giovedì e dalle 10.00 alle 23.00 il venerdì e il sabato;
3. L'eventuale attività di intrattenimento musicale dovrà cessare alle ore 22.30.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'ASSEGATARIO

1. Il concessionario si assume i seguenti obblighi:

- il concessionario dovrà provvedere a proprie spese, alla realizzazione delle strutture, alla loro installazione, oltre all'allaccio alle reti tecnologiche, alla sistemazione dell'area interessata all'attività, al posizionamento di elementi di arredo urbano (tavolini, sedute, coperture,

- ombrelloni), alla pulizia e manutenzione dell'intera area oggetto della concessione provvedendo anche alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area interessata;
- tutte le eventuali spese inerenti ad utenze, tariffe o quant'altro connesso alla relativa gestione, ivi compresi i consumi energetici saranno a carico del concessionario come le spese per l'asporto rifiuti;
 - il concessionario dovrà provvedere alla cura del verde di pertinenza attraverso l'annaffiatura e lo sfalcio dell'erba;
 - l'orario di apertura sarà indicato dall' esercente entro la fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 22.30 dalla domenica al giovedì e dalle 10.00 alle 23.30 il venerdì e il sabato. Gli orari potranno, comunque, essere rivisti da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso si verificassero violazioni al decoro, alla quiete pubblica e alla sicurezza. Per particolari eventi occasionali, su specifica richiesta del concessionario, l'Amministrazione Comunale potrà stabilire una deroga all'orario sopra specificato.
 - il concessionario dovrà assolvere ai compiti relativi alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, mantenendo, inoltre i relativi arredi ed impianti in buono stato di manutenzione;
 - gli arredi e altri elementi che saranno collocati dovranno essere prontamente rimossi in caso di avviso di condizioni meteo avverse e non dovranno essere di intralcio all'accesso in caso di emergenza;
 - l'attività musicale all'aperto dovrà essere complessivamente programmata in anticipo per ciascuna stagione e potrà essere effettuata, previa autorizzazione, nel rispetto del piano di zonizzazione acustica;
 - la struttura dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
 - sarà vietato posizionare all'interno o all'esterno del punto di ristoro apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro (art. 110 c. 6 lett. a TULPS);
 - al termine della concessione il titolare dovrà rimuovere il chiosco e le attrezzature collocate sull'area pubblica a sue spese, entro 15 giorni dalla cessata attività restituendo l'area nello stato in cui l'ha ricevuta fatte salve eventuali migliorie; in caso contrario l'Amministrazione provvederà d' ufficio alla rimozione addebitandone le spese e i relativi oneri al titolare;
 - l'assegnatario prende atto dello stato dei luoghi (vedi anche art. 4 della presente convenzione), vista l'insistenza, nelle adiacenze della porzione di suolo concesso, di strutture per la messa in sicurezza degli stabili comunali, dando atto della piena accettazione dello stato di fatto e che tale assetto non comporta alcuna riduzione del canone di concessione.

2. Il concessionario s'impegna altresì a :

- versare al Comune di Vicenza il canone mensile di **€ 4.600,00, entro i primi 15 giorni di ogni mese;**
- versare la prima rata anticipatamente, alla data del 30 marzo 2022 e le successive con tale calendarizzazione:

Mese	30 marzo*	15 maggio	15 giugno	15 luglio	15 agosto	15 settembre	15 ottobre
Importo	€ 4.600,00	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600	€ 4.600
Totale							32.200,00

- stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività per un importo minimo di € 500.000,00 a sinistro. Tale polizza deve essere trasmessa al Comune entro il 30 marzo di ogni anno*.

- Il concessionario prende atto che l'apposita cauzione per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, ammontante a € 9.660,00 e introitata con reversale 7979/2019 al capitolo 260000 del bilancio comunale rimane depositata fino alla cessazione degli effetti della presente convenzione.

ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione l'area per l'allestimento del punto di ristoro del plateatico.
2. Per esigenze di pubblico interesse o di carattere tecnico o per forza maggiore l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa e di modificare la data, la durata e la localizzazione delle strutture installate.
3. Il Comune dà atto dello stato di fatto dei luoghi, poiché insistono in prossimità dell'area concessa strutture per la messa in sicurezza degli stabili comunali e dà atto che nessuna riduzione del canone di concessione potrà essere riconosciuta dall'assegnatario a cagione di tale assetto.

ART. 5 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI VERSO TERZI

1. Qualsiasi danno conseguente alla realizzazione dell'iniziativa sarà a totale carico del concessionario;
2. L'assegnatario assume ogni e qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente al Comune e a terzi in ragione di comportamenti negligenti nell'esecuzione degli impegni assunti o ad infortuni a persone, animali o cose accaduti all'interno dell'area assegnata e nel corso dell'iniziativa, sollevando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità in tal senso.

ART. 6 – REQUISITI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario deve possedere i requisiti di cui all'art. 71 del DLgs. 59/2010 e la documentazione necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 7 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata la subconcessione dell'area e della connessa attività. L'eventuale subconcessione in violazione del presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART. 8 – PENALITA'

Qualora l'assegnatario non rispetti quanto previsto dall'art.3 della presente convenzione, a seguito di contestazione scritta sarà applicata una penale da € 100,00 ad € 1.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza.

ART. 9 – RECESSO ANTICIPATO

Il Comune può risolvere anticipatamente la convenzione in caso di ripetuti e gravi disservizi che si dovessero verificare da parte dell'assegnatario o per inadempimento dello stesso rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione.

ART. 10 - PRIVACY

1. Le parti dichiarano di essere state informate del fatto che tutti i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della convenzione nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati e dei regolamenti Comunali vigenti.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione viene redatta in duplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ;
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, che sarà registrato solo in caso d'uso, sono a carico del concessionario che espressamente le assume;

3. La convenzione acquisterà effettiva efficacia al momento del rilascio della relativa concessione di occupazione suolo pubblico da parte del Comune.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono a tutte le disposizioni di legge in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali.

Letto e sottoscritto per incondizionata accettazione di tutti i sopra riportati articoli.

Vicenza,

p.IL COMUNE

Avv. Gian Luigi Carrucciu

p. LEGATTE s.r.l.

Guendalina Feltrin

Clausole vessatorie

Le parti sottoscrivono ai sensi degli artt. 1341 e ss del cc le seguenti disposizioni:

art. 3 (garanzie); artt.3 e 4 (accettazione dello stato dei luoghi); art. 7 (divieto di sub concessione); art. 8 (penalità); 9 (recesso anticipato).

Vicenza,

p.IL COMUNE

Avv. Gian Luigi Carrucciu

p. LEGATTE s.r.l.

Guendalina Feltrin